



La Corte d'Appello di Catanzaro

Prima Sezione Civile

nella persona del consigliere designato ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. **770/2020** R.V.G.

intrapreso da

difeso dall'avv. Salvatore Matera,

– ricorrente

nei confronti di

Ministero della Giustizia

– resistente

Considerato che la parte ricorrente ha chiesto, con il ricorso depositato in data **17.7.2020**, la condanna del Ministero della Giustizia alla riparazione del danno non patrimoniale, ai sensi della legge n. 89/01 e dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, da durata irragionevole della procedura fallimentare di cui è parte e che è ancora pendente davanti al **Tribunale di Paola** (v. la documentazione prodotta);

che unitamente al ricorso sono stati depositati gli atti del processo presupposto;

che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 89/01, «la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva»;

che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/18, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;

che la declaratoria di incostituzionalità ha introdotto la possibilità di agire per fare valere il diritto alla riparazione anche in pendenza del giudizio (mentre prima era necessario attenderne la definizione);

che, in base alla disposizione di cui all'art. 2, comma 2 *bis*, della legge n. 89/01, il termine ragionevole di durata è rispettato «se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità»,

Equa riparazione per violazione
del termine ragionevole del processo
(L. n. 89/2001)
– nuovo rito –



con la precisazione che è rispettato il termine ragionevole «se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni»;

che – prosegue l'articolo – «ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell'atto di citazione»;

che, avendo per oggetto la domanda la dedotta violazione della durata ragionevole consumatasi nell'ambito di una procedura fallimentare, ai fini della determinazione della durata si deve tenere conto della pubblicazione (coincidente con il deposito) della sentenza dichiarativa del fallimento, a partire dalla quale la detta procedura inizia;

che – passando all'esame del caso concreto – il processo presupposto, in relazione al quale è sorto il diritto all'equa riparazione, ha avuto una durata di **27 anni e 7 mesi** (i giorni non hanno influenza sul risultato, non essendo il loro numero tale da determinare il superamento di una ulteriore minima unità temporale – sei mesi più un giorno, facendo riferimento l'art. 2 *bis* alla «frazione di anno superiore a sei mesi» – per cui sorge il diritto all'indennità), computata dall'atto introduttivo (**dicembre 1992**) al deposito del ricorso (**luglio 2020**);

che la violazione appare integrata – in prima analisi – per un numero di anni (o frazioni di anno superiori a sei mesi) pari a **22**, dovendosi scomputare dalla durata complessiva del giudizio la durata qualificata come ragionevole dal legislatore, pari a 6 anni;

che deve essere sottratto un ulteriore **anno**, tenuto conto della complessità che, in concreto, aveva avuto il procedimento, per l'instaurazione di contenziosi di cui nello stesso ricorso si indicano con precisione gli estremi (pagg. 2 e 3), non potendosi trascurare che gli *standard* di durata ragionevole definiti dal legislatore non escludono la necessità di analizzare l'effettiva articolazione del procedimento e i riflessi in termini di durata ragionevolmente attendibile e dovendosi applicare il principio per cui la durata ragionevole delle procedure notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – «non può superare la durata complessiva di sette anni» (Cass. n. 23982/17): l'eccesso di durata, quindi, va determinato in **21 anni**;

che, secondo la previsione legislativa generale (art. 2 *bis*, comma 1, della legge n. 89/01), è liquidata a titolo di equa riparazione, di regola, «una somma di denaro non



inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo»;

che, in base allo stesso articolo, la somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo;

che, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, in materia di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89/01, «il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», così che, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale *in re ipsa* – cioè di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione –, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. Sez. Un. n. 1338/04; in senso analogo, Cass. n. 19029/05);

che, in sostanza, «il danno non patrimoniale per la violazione del termine ragionevole di durata del processo è liquidabile, di regola, per il fatto in sé della violazione, quale evento che si verifica normalmente, senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo alla singola fattispecie» (Cass. n. 13731/11);

che, presumendosi il danno sino a prova contraria, nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escluderne la sussistenza in concreto: pertanto, la mancata specificazione, ad opera del ricorrente, degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dallo stesso pur sempre presuntivamente sofferto, ma eventualmente ai fini della commisurazione dell'importo liquidabile;

che – stabilisce l'art. 2 *bis*, comma 2, a proposito dei criteri di liquidazione – l'indennizzo è determinato a norma dell'articolo 2056 c.c., tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 2; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte;



che, contemperando la portata e l'incidenza di tali elementi – ed in particolare tenendo conto del valore della controversia (per quanto risulta dagli atti), della natura degli interessi coinvolti (patrimoniale) e della mancanza di specifici dati relativi alle condizioni socio-economiche della parte ricorrente, eventualmente idonee ad imprimere a detto valore una speciale rilevanza (sul punto, appaiono generiche, in quanto correlate normalmente alla procedura fallimentare, le circostanze dedotte nel ricorso) – appare corretto liquidare, per ogni anno e per ogni frazione di anno superiore a sei mesi che eccedano la durata ragionevole, l'importo di euro **400,00**;

che l'operazione è in linea con i più recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità: in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo l'art. 2 *bis*, relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il *quantum* della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (così, Cass. n. 14974/15);

che pertanto va liquidato alle parti ricorrenti, per ciascuna (cfr. Cass. n. 2634/11), l'indennizzo corrispondente all'importo unitario predetto moltiplicato per il numero di anni (e frazioni di anno superiori a sei mesi) per cui è integrata la violazione;

che le spese si liquidano nel dispositivo – con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. – in base al D.M. n. 55/14 (parametri relativi ai procedimenti monitori, sulla cui struttura è modellato il procedimento regolato dalla legge n. 89/01, secondo gli indirizzi della giurisprudenza di legittimità più recenti, anche se relativi a questioni processuali diverse – v., ad esempio, Cass. n. 21320/18; Cass. n. 21658/16; Cass. n. 865/15 – e tenuto conto del fatto che la tabella n. 8 è riferita ai «procedimenti monitori», senza distinzione in base al giudice adito: in ogni caso, l'applicabilità della tabella n. 8 alla fase del procedimento davanti al consigliere è stata affermata espressamente da Cass. n. 461/20, in motivazione; importo medio; spese vive, comprensive di quelle sostenute – e di cui risulti prova documentale agli atti, anche per quanto attiene alla necessaria connessione con l'esigenza di produrle in questo procedimento – per il rilascio delle copie).

P.Q.M.



la Corte d'Appello, pronunciando sul ricorso,

1) ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, a ciascuna delle parti ricorrenti la somma di euro **8.400,00**, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito del ricorso, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;

2) ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare alle parti ricorrenti le spese del procedimento che liquida in euro **42,49** per spese vive ed euro **540,00** per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato.

Catanzaro, 5/10/2020

Il Consigliere designato
Dott. Giuseppe Bonfiglio

